

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – ANNO 2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE, MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO.

Nr. Progr. **29**
Data **28/06/2021**
Seduta NR. **4**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **2**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/06/2021

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza, ai sensi del proprio atto Prot. n. 7712 del 15.04.2020, oggi **28/06/2021** alle ore **19:00** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	BORSARINI SONIA	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	S	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S		
CANNONE TIZIANA	S	CAVINA CRISTIAN	S		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	S		
Totale Presenti: 17			Totali Assenti: 0		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, CANNONE TIZIANA invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

TOGNETTI CHIARA, GOBBI ALESSANDRO, BERTOLANI LUCIA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – ANNO 2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE, MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge n. 147/2013 che all’articolo 1, comma 668, prevede che: *“i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;
- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020-2022) che ha abolito la I.U.C di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, lasciando in vita la TARI, stante l’espressa previsione dell’art. 1, comma 738, e di conseguenza la tariffa corrispettiva puntuale;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 14 del 07.04.2016 è stato affidato il Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Società mista Geovest S.r.l. nel bacino comprendente il territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia (BO), Argelato (BO), Calderara di Reno (BO), Castel Maggiore (BO), Crevalcore (BO), Sala Bolognese (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), Sant’Agata Bolognese (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO);
- con il medesimo atto sopra citato è stata approvata la Convenzione di gestione dei rifiuti urbani alla Società a capitale misto pubblico e privato Geovest S.r.l. ed è stata stabilita la durata dell’affidamento in 15 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizio rifiuti urbani ed assimilati – Passaggio da Tassa sui Rifiuti (TARI) a Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza dal 01.01.2019”;

Dato atto che in virtù della predetta disposizione, con decorrenza dal 01.01.2019, cessa di avere applicazione nel Comune di Anzola dell’Emilia la Tassa sui Rifiuti (TARI), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, Legge di bilancio per il 2018, art. 1, comma 527, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

Richiamati i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif);
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);
- la deliberazione n. 158/2020/R/rif “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza Covid-19”;
- la deliberazione n. 238/2020/R/rif “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Considerato che i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante il “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle legge vigenti in materia, (...)”;

- Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
 - 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2020 avente oggetto: “Tariffa corrispettiva puntuale – Servizio Smaltimento Rifiuti – Approvazione tariffe 2020”, esecutiva ai sensi di legge, nella quale si dava atto che le tariffe venivano determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per l'anno 2019 e che un eventuale conguaglio risultante dal P.E.F. 2020 poteva essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 24.06.2021 di presa d'atto del “Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021”, approvato dal Consiglio d'Ambito (ATERSIR) con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 35 del 14.06.2021, a seguito dell'espressione del Consiglio Locale di Bologna del 11.06.2021, e conforme a quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;

Preso atto che risulta attribuita al Comune di Anzola dell'Emilia una somma di Euro 48.016,00 a titolo di incentivo Comuni virtuosi - LFA sui CCD del PEF 2021 per la diminuzione del costo del servizio;

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevata la situazione di emergenza sanitaria nazionale ed internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità e che tale emergenza ha comportato limitazioni allo svolgimento delle attività economiche e della libertà di spostamento sul territorio con ripercussioni sui cittadini e sulle imprese operanti nel territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tariffaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività e l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tariffario dovuto per il servizio rifiuti in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Anzola dell'Emilia la somma di euro 140.290;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con propria deliberazione n. 59 del 20.12.2018 ed in particolare l'articolo 19 – Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di applicare, per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie per alcune categorie di utenze non domestiche, escluse quelle ritenute essenziali, interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in seguito ai provvedimenti rivolti ad arginare l'emergenza sanitaria:

- a) riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 100%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche:
 - cat. 1 - solo associazioni;
 - cat. 4 - solo impianti sportivi;
 - cat. 8;
 - cat. 22;
 - cat. 23;
 - cat. 24;
- b) riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche:
 - cat. 13;
 - cat. 15;
 - cat. 17;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03.05.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati (Tab. 1, all. 3 - Dm certificazione);

Ritenuto di impiegare la somma di Euro 90.000,00, dell'avanzo di amministrazione sopra citato, per l'abbattimento del montante tariffario a copertura dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2021;

Richiamati i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, nei limiti di cui al combinato del D.P.R. n. 158/1999 e della Legge n. 147/2013;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

- la tariffa è composta da:

Quota fissa: relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai costi di spazzamento (CSL), altri costi dell'indifferenziato (AC), tutti i costi generali di gestione compreso l'ammortamento dei mezzi; è applicata sulla base delle superfici tariffate dell'abitazione o dell'attività produttiva;

Quota variabile servizi (o variabile calcolata): relativa ai costi delle raccolte (CRT, CRD); viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e delle superfici per utenze non domestiche per tipologia di attività, utilizzando i coefficienti previsti dal metodo normalizzato;

Quota variabile produzioni (o variabile misurata): relativa ai costi di smaltimento, trattamento e recupero (CTS, CTR); è applicata ai conferimenti di ogni singola utenza;

Vista l'elaborazione tariffaria pervenuta in data 25.06.2021 con Prot. n. 15.537 predisposta dal gestore Geovest Srl riguardante la simulazione di calcolo per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale di cui in allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di approvare per l'anno 2021 le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 calcolate mediante il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, come indicate nella relazione elaborata dal gestore del servizio Geovest Srl sopra citata relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (attività);

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di versamento della tariffa 2021, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati successivamente, nel seguente modo:

- prima rata o rata unica 30 settembre 2021
- seconda rata 30 novembre 2021
- eventuale rata a conguaglio da emettere successivamente con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa 2022;

Preso atto inoltre:

- dell'art. 58, quinquies, del D.L. n. 124/2019 che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, delle "banche, istituti di credito e studi professionali";
- del comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

- dei commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” e “Il canone di cui al comma 837 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, così come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui al verbale n. 2 del 25.06.2021 acquisito al protocollo del Comune n. 15.539 in data 25.06.2021, che si conserva agli atti;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 23.06.2021;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessora **F. Marchesini**;

Uditi l'intervento del Consigliere **Balboni** e la replica dell'Assessora **F. Marchesini**;

Uditi, inoltre, gli interventi dell'Assessore **Zacchioli**, dei Consiglieri **Balboni**, **Facchini** (Capogruppo "Civicamente Uniti"), **Bertolani**, **Tognetti** nonché la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere **Zocca**;

Preso atto della nota pervenuta in data 30.06.2021 al Prot. n. 15.834, dalla Ditta Video Elettronica snc, incaricata della registrazione su supporto informatico della seduta del Consiglio Comunale, con la quale comunica che, per un imprevisto guasto del disco SSD, la registrazione è andata persa e i dati non sono recuperabili, non è possibile fare rinvio alla registrazione in atti;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Accorsi, Balboni, Bertolani, Facchini e Zavattaro) espressi per appello nominale, presenti n. 17 componenti

D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe per la determinazione della Tariffa corrispettiva puntuale di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, calcolate mediante il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, così come risultano dalla relazione elaborata dal Gestore del Servizio rifiuti Geovest Srl relative alle utenze domestiche e non domestiche (attività) di cui all'allegato, in parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
- 2) Di applicare, per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie per alcune categorie di utenze non domestiche, escluse quelle ritenute essenziali, interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in seguito ai provvedimenti rivolti ad arginare l'emergenza sanitaria:
 - a) riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 100%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche:
 - cat. 1 - solo associazioni;
 - cat. 4 - solo impianti sportivi;
 - cat. 8;
 - cat. 22;
 - cat. 23;
 - cat. 24;
 - b) riduzione nella misura del 50% della quota fissa e variabile, per le seguenti categorie di utenze non domestiche:
 - cat. 13;
 - cat. 15;
 - cat. 17;

- 3) Di impiegare la somma di Euro 90.000,00, della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati, per l'abbattimento del montante tariffario a copertura dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2021;
- 4) Di stabilire che le scadenze di versamento della Tariffa corrispettiva puntuale 2021, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati successivamente, nel seguente modo:
 - prima rata o unica rata 30 settembre 2021
 - seconda rata 30 novembre 2021
 - rata a conguaglio da emettere successivamente con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa 2022;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Accorsi, Balboni, Bertolani, Facchini e Zavattaro) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

**PIANO TARIFFARIO
RICALCOLATO CON CONTRIBUTO
COMUNALE**

*per il servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani – Tariffa Puntuale
Corrispettiva*

Anno 2021





IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

L'introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale rappresenta per l'Amministrazione Comunale un momento di importanza strategica nella riorganizzazione dei tributi locali, del modello gestionale ed organizzativo nella gestione dei rifiuti e di conseguenza nelle abitudini e nell'imposizione a carico dei cittadini sia essi utenze domestiche che non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

Il Comune di Anzola dell'Emilia ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in grado di permettere l'identificazione dell'utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l'identificazione di ogni svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l'applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.

Il modello tariffario applicato nel Comune di Anzola dell'Emilia prevede pertanto l'applicazione di una serie di quote che dipendono dalla superficie dell'abitazione, dal nucleo familiare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta personalizzato del secco non riciclabile, con uno schema come il seguente:

$$Q_{tot} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{ecc}$$

Dove:

Q_{tot} è la quota totale che l'utenza è tenuta a pagare al netto dell'imposta provinciale

Q_f è la quota fissa che comprende i costi fissi e dipende dalla superficie dell'abitazione e/o attività economica, è determinate mediante l'applicazione dei parametri definiti nel D.P.R. 159/99

Q_{vn} è la quota variabile normalizzata comprende i costi indivisibili legati alla gestione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ed alla gestione dell'Ecocentro, la raccolta degli imballaggi leggeri multimateriale, ecc. È calcolata secondo i parametri definiti dal D.P.R. 158/99 e quindi dipende dal nucleo familiare per le utenze domestiche e dalla superficie dichiarata per le utenze non domestiche

Q_{vb} è la quota variabile minima legata al servizio di raccolta dell'indifferenziato, comprende i costi minimi di esercizio del sistema di raccolta e dipende dal numero di svuotamenti e quindi litri minimi legato alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche e dal numero litri minimi legati alla superficie moltiplicata per un opportuno coefficiente di produzione presunto lt/mq che ne determina un certo numero di litri minimi per le utenze non domestiche

Q_{ecc} è la quota eccedente applicata nel caso in cui vengano superati i litri minimi annuali e calcolata moltiplicando i litri eccedenti svuotati per l'€/litro deliberato

La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione del servizio di raccolta.

Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

- 1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario di previsione per l'anno 2021;
- 2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
- 3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2021		
Costi Piano Finanziario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 297.304,76	€ 824.600,01
Costi Variabili Normalizzati	€ 199.496,75	€ 207.639,48
Costi Variabili Base	€ 146.634,61	€ 188.376,69
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 643.435,83	€ 1.220.616,17
Totale	€ 1.864.052,00	
% Ripartizione costi fissi	26,50%	73,50%
% Ripartizione costi variabili Normalizzati	49,00%	51,00%
% Ripartizione costi variabili Puntuali	43,77%	56,23%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2021 IVA esclusa

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell'IVA e del tributo provinciale:

TIPO UTENZA	CAT	N° UT	SUPERFICIE TOTALE	Quota Fissa	Quota Variabile Norm	€/litro	VOLUME CONT	SV MIN	LITRI MIN
DOMESTICO RESIDENTE	1	1409	117040	0,41464 €	20,917 €	0,41464 €	40	12	480
DOMESTICO RESIDENTE	2	1781	172814	0,48720 €	36,605 €	0,48720 €	40	18	720
DOMESTICO RESIDENTE	3	1013	101309	0,54422 €	43,926 €	0,54422 €	40	24	960
DOMESTICO RESIDENTE	4	713	73924	0,59086 €	50,201 €	0,59086 €	40	30	1200
DOMESTICO RESIDENTE	5	184	19852	0,63751 €	60,660 €	0,63751 €	40	33	1320
DOMESTICO RESIDENTE	6	79	8249	0,67379 €	71,118 €	0,67379 €	40	36	1440
DOMESTICO NON RESIDENTE	1	65	3804	0,41464 €	20,917 €	0,41464 €	40	12	480
DOMESTICO NON RESIDENTE	2	228	20455	0,48720 €	36,605 €	0,48720 €	40	18	720
DOMESTICO NON RESIDENTE	3	14	1096	0,54422 €	43,926 €	0,54422 €	40	24	960
DOMESTICO NON RESIDENTE	4	13	1200	0,59086 €	50,201 €	0,59086 €	40	30	1200
DOMESTICO NON RESIDENTE	5	3	230	0,63751 €	60,660 €	0,63751 €	40	33	1320
DOMESTICO NON RESIDENTE	6	1	179	0,67379 €	71,118 €	0,67379 €	40	36	1440
PERTINENZE	1	967	18362	0,41464 €	12,550 €	0,41464 €			
PERTINENZE	2	1460	31080	0,48720 €	29,284 €	0,48720 €			
PERTINENZE	3	764	15934	0,54422 €	37,651 €	0,54422 €			
PERTINENZE	4	530	11783	0,59086 €	46,018 €	0,59086 €			
PERTINENZE	5	122	2525	0,63751 €	60,660 €	0,63751 €			
PERTINENZE	6	48	1263	0,67379 €	71,118 €	0,67379 €			

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2021 IVA esclusa

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell'IVA e del tributo provinciale:

Cat	Descrizione categoria	N° Ut	Superfici e tot.	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile Normalizzata (€/mq)	K litro	Quota Variabile Base (€/lt)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	26	16954	0,79631 €	0,26619 €	3,41	0,034502 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,73659 €	0,24347 €	0	0,034502 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	124	192781	1,15465 €	0,39767 €	8,83	0,034502 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	1463	1,51299 €	0,50723 €	8,71	0,034502 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,75650 €	0,25158 €	0	0,034502 €
6	Esposizioni, autosaloni	5	6032	1,01530 €	0,34248 €	6,83	0,034502 €
7	Alberghi con ristorante	0	0	2,38894 €	0,79939 €	0	0,034502 €
8	Alberghi senza ristorante	4	6998	2,03060 €	0,59406 €	10,76	0,034502 €
9	Case di cura e riposo	3	773	1,99078 €	0,66548 €	8,94	0,034502 €
10	Ospedale	14	1971	2,34912 €	0,78559 €	12,52	0,034502 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	80	16285	2,64774 €	0,71255 €	10,30	0,034502 €
12	Banche ed istituti di credito	24	3688	1,21438 €	0,40822 €	9,26	0,034502 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	22	13137	1,97087 €	0,66142 €	9,56	0,034502 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	523	2,20977 €	0,73690 €	9,26	0,034502 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8	3836	1,43336 €	0,47639 €	8,76	0,034502 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	3,54359 €	1,18326 €	0	0,034502 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	16	1655	2,16995 €	0,72635 €	10,23	0,034502 €

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17	4777	2,05050 €	0,60867 €	11,37	0,034502 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	21	8639	2,80700 €	0,81156 €	15,30	0,034502 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	71	136499	1,25419 €	0,48694 €	8,62	0,034502 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	55	24883	1,35373 €	0,50317 €	8,68	0,034502 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	15	3942	11,08865 €	2,02891 €	60,00	0,034502 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	807	8,95852 €	1,70428 €	60,00	0,034502 €
24	Bar, caffè, pasticceria	19	2302	3,98156 €	1,31636 €	60,00	0,034502 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	7180	4,02138 €	1,34314 €	19,03	0,034502 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	4,14083 €	1,37966 €	19,03	0,034502 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	6	489	8,95852 €	2,38437 €	60,00	0,034502 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0	4,28018 €	1,43160 €	0	0,034502 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	10,37197 €	3,46862 €	0	0,034502 €
30	Discoteche, night club	1	144	2,94636 €	0,98361 €	18,82	0,034502 €

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **29** del **28/06/2021**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – ANNO 2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE, MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 25/06/2021</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 25/06/2021</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 28/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 30/06/2021